

DETERMINAZIONE DSAI/27/2026/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 13 ottobre 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027", in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 561/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 561/2025/E/gas);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione gennaio 2020, n. 4 (di seguito Linee guida CIG 4/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020, n. 12 (di seguito Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 (ora sostituito dall'articolo 1, comma 1 della RQDG 20/27) definisce la "dispersione di classe c" come la dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 180 giorni dalla sua localizzazione e definisce altresì "impianto di odorizzazione ammodernato", un impianto di odorizzazione a dosaggio diretto dell'odorizzante in modo proporzionale alla portata di gas misurata, con allarmi trasmessi mediante telecontrollo;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della RQDG 20/25 (ora articolo 14, comma 4, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25 (ora articolo 14, comma 8, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle Linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27) almeno, tra le altre, per l'attività di pronto intervento (lett. a), per attivazione o riattivazione della fornitura (lett. c), per la classificazione delle dispersioni (lett. d) e per la ricerca programmata delle dispersioni (lett. e);
- ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (ora 14, comma 10, della RQDG 20/27) l'impresa distributrice che gestisce punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati è tenuta a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:

- a) l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lettera a), tra cui provvedere alla nomina del responsabile del pronto intervento e l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento"; il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 e il paragrafo 6 della prassi di riferimento UNI/Pdr 39:2018 prescrivono, altresì, all'impresa di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato, istruito e aggiornato rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni; inoltre, il paragrafo 3.1 della Linea Guida CIG 10/2022, il paragrafo 4.2 della Linea Guida CIG 4/2020 e il paragrafo 4.2 della Linea Guida CIG 15/2020 prescrivono rispettivamente la nomina in forma scritta del responsabile del pronto intervento, del responsabile della gestione delle emergenze da gas e del responsabile della gestione degli incidenti da gas; inoltre, il paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 prevede che *"il cliente finale per ottenere l'attivazione/riattivazione della fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal Distributore a seguito di chiamata per Pronto Intervento, deve fornire al Distributore il Modulo A/12 recante, in funzione della norma tecnica applicabile, attestazione dell'esito positivo della prova di tenuta"* e che *"al fine di verificare che tra la risoluzione dell'anomalia da parte dell'Installatore (attestata dal Modulo A/12) e la successiva riattivazione della fornitura non si siano verificati danneggiamenti o anomalie d'impianto, il personale del Distributore effettua comunque una verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto"*;
- b) l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (lettera c, punto i) nonché l'obbligo di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lettera c), punto iii);
- c) l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/27) delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- d) nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, l'obbligo di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (lettera f);
- e) l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento (lettera g);
- l'articolo 35 della RQDG 20/25, ora articolo 35 della RQDG 20/27, prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le

specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1) e nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2);

- l'articolo 36, commi 4 e 5 della RQDG 20/25, ora articolo 36, commi 4 e 5 della RQDG 20/27 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare, tra l'altro, le dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate della rete e le dispersioni segnalate da terzi dovute a danneggiamento da parte di terzi;
- l'articolo 79, comma 6, lettera a) della RQDG 20/25, ora art. 79 della RQDG 20/27 prevede che, in sede di controllo, l'impresa distributtrice fornisca l'elenco completo delle dispersioni localizzate e delle informazioni, per ciascuna di esse, previste nei campi della Tabella N (*sub. ii*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 561/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui So.Gas S.p.A. (di seguito anche So.Gas o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 14-17 aprile 2026, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "MARETTO" gestito dalla medesima società, e con riferimento all'anno 2024 e alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita nonché della nota del 2 ottobre 2026 (acquisita con prot. Autorità 75556), è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 4 della RQDG 20/25, la società, come ammesso in sede ispettiva, ha compilato il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" dell'anno 2024 con riguardo all'impianto denominato "MARETTO" senza riportare il numero corretto delle dispersioni segnalate da terzi sulle tubazioni stradali (punto 13 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a), c), d) ed e) della RQDG 20/25 e dell'articolo 14, comma 8, lett. a), c), d) ed e) della RQDG 20/27, la società non si sarebbe dotata di procedure operative conformi e aggiornate alla regolazione vigente e in particolare: la procedura sull'attività di pronto intervento (in vigore da gennaio 2024), oltre a non richiamare la casistica di cui all'articolo 12, comma 3 lett. e) della RQDG 20/25 (ora articolo 12, comma 3, lett. e), RQDG 20/27) tra quelle soggette all'obbligo di arrivo sul posto entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento, contiene una

definizione di dispersione di classe C difforme da quella prevista dalla regolazione (doc. 15a allegato alla *check list*); nella procedura sull'attività di attivazione della fornitura (in vigore da gennaio 2024), i moduli A/12 e B/12 allegati al documento vigente rinviano a norme tecniche non più attuali, tra cui il decreto ministeriale del 12 aprile 1996 (doc. 15b allegato alla *check list*); inoltre, nella sezione "Glossario" della procedura per la classificazione delle dispersioni (in vigore da gennaio 2024) è riportata una definizione di dispersione di classe C difforme da quella prevista dalla regolazione; infine, la procedura per la ricerca programmata delle dispersioni (in vigore da gennaio 2024) contiene anch'essa una definizione di dispersione di classe C difforme da quella prevista dalla regolazione e manca del riferimento alla regolazione vigente (deliberazione 532/2025/R/gas) rilevante in materia di periodicità dell'obbligo di ispezione del 100% della rete in bassa pressione (doc. 15d allegato alla *check list*);

- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 10 della RQDG 20/25 e dell'articolo 14, comma 10 della RQDG 20/27, la società non ha provveduto ad ammodernare, entro il 31 dicembre 2022, gli impianti di odorizzazione relativi agli impianti di distribuzione denominati "MARETTO" (cabina REMI codice 34286801), "MONASTERO VASCO" (cabina REMI 34268201), "LESEGNO" (cabina REMI 34266401) e "REVELLO" (cabina REMI 34273601), in quanto, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, tali impianti di odorizzazione sono sprovvisti "*del sistema di trasmissione degli allarmi mediante telecontrollo*" (punto 20 della *check list*); tuttavia, con la nota del 2 ottobre 2026 (cfr. all. 7) la società ha dichiarato e documentato di aver attivato il sistema di trasmissione degli allarmi mediante telecontrollo installati nei predetti impianti gestiti;
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. a) della RQDG 20/25 e dell'articolo 15, comma 1, lett. a) della RQDG 20/27, nonché dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, commi 1 e 2 della RQDG 20/27:
 - a) come ammesso dalla società in sede ispettiva, il personale, tecnico e operativo, operante presso tutti gli impianti gestiti dalla medesima, non risulta formato ai sensi delle Linee Guida CIG 7/2020, 10/2022, 12/2020 e della prassi di riferimento UNI/PdR n. 39:2018, come richiesto dalla citata normativa tecnica (punto 21 della *check list* e doc. 1e allegato); tuttavia, con la nota del 2 ottobre 2026 (cfr. all. 6) la società ha dichiarato e documentato la formazione di n. 2 su 3 addetti al pronto intervento in ordine alle attività di cui alle Linee Guida CIG 7/2020 e 10/2022;
 - b) in occasione di 3 (tre) delle 8 (otto) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2024 con riferimento all'impianto denominato "MARETTO", gli operatori intervenuti sul luogo avrebbero attivato/riattivato la fornitura, sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal distributore, senza acquisire il

modulo A/12 dal cliente finale come previsto dal paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 (punto 7 della *check list* e doc. 7a allegato e progressivi 54, 225 e 254 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2024); inoltre, in uno dei citati tre casi (progressivo 54), la società non sarebbe in grado di documentare di aver verificato, prima della riattivazione, l’assenza di dispersioni o l’idoneità al funzionamento dell’impianto secondo le previsioni del citato paragrafo 7.2.1 della medesima Linea Guida 12/2020;

- c) la società non ha gestito correttamente una delle 8 (otto) richieste di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevuta dal centralino di pronto intervento nel 2024 e relativa all’impianto denominato “MARETTO”. Infatti, nonostante un primo intervento effettuato a seguito della segnalazione per dispersione del 6 dicembre 2024 delle ore 10:45, si è reso necessario un ulteriore intervento in conseguenza di una seconda chiamata per dispersione di gas, riferita al medesimo PDR e pervenuta poche ore dopo, alle ore 12:43 (punto 7 della *check list* e doc. 7a allegato e progressivi 253 e 254 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2024);
- d) con riferimento all’impianto denominato “MARETTO” e all’anno 2024, la società, come dalla stessa ammesso, non dispone del rapporto di pronto intervento relativo a tutte le dispersioni di gas dovute a danneggiamento da parte di terzi segnalate da terzi (punto 9 della *check list*);
- e) con riferimento all’impianto denominato “MARETTO”, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, contrariamente a quanto stabilito dalle Linee Guida CIG 10/2022, 4/2020 e 15/2020, non ha mai disposto in forma scritta la nomina del soggetto designato come responsabile del pronto intervento, né quella del responsabile della gestione delle emergenze da gas né quella del responsabile della gestione degli incidenti da gas (punti 11, 12 e 16 della *check list*);
- v. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c) *sub i*) della RQDG 20/25, con riferimento all’impianto denominato “MARETTO” e all’anno 2024, la società, come dalla stessa ammesso, non dispone della registrazione vocale di tutte le chiamate pervenute al centralino di pronto intervento per dispersioni di gas dovute a danneggiamento da parte di terzi segnalate da terzi (punto 9 della *check list*); tuttavia, con nota del 2 ottobre 2026 (cfr. all. 1) la società ha dichiarato e documentato di essersi dotata di un sistema di registrazione vocale di tutte le chiamate pervenute al centralino di pronto intervento a far data dal 1° ottobre 2026;
- vi. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lett. c), *sub iii*) della RQDG 20/25, l’operatore del centralino di pronto intervento, in occasione di 5 (cinque) delle 8 (otto) chiamate di pronto intervento pervenute nel 2024 ed estratte a campione in quella sede, non ha fornito al chiamante adeguate istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento

- (punto 7 e doc. 7a allegato alla *check list* e progressivi 54, 71, 160, 194, 264 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2024);
- vii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 e dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/27, la società, come ammesso nel corso della verifica ispettiva, non dispone di “*strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute al recapito telefonico di pronto intervento*” (punti 5 e 7 della *check list*); tuttavia, con nota del 2 ottobre 2026 (cfr. all.1) la società ha dichiarato e documentato di essersi dotata di un sistema in grado di assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate pervenute al centralino di pronto intervento a far data dal 1° ottobre 2026;
- viii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera f) della RQDG 20/25, l’operatore intervenuto sul luogo in occasione della prima segnalazione per dispersione di cui al precedente punto iv, lettera c), avrebbe provveduto ad eliminare la stessa senza effettuare prima la sospensione della fornitura (punto 7 e doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo 253 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2024);
- ix. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25 e dell’articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG 20/27, la società, come ammesso in sede ispettiva, ha pubblicato sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento “*soltanto a partire dal 13/04/2026*” (punto 10 della *check list*);
- x. in violazione dell’articolo 36, commi 4 e 5, della RQDG 20/25, con riferimento all’impianto denominato “MARETTO” e all’anno 2024, la società, come dalla stessa ammesso, non ha registrato in tabella N di cui all’articolo 79, comma 6, lett. a), punto ii) della RQDG 20/25, le dispersioni riscontrate a seguito di ispezioni programmate della rete e le dispersioni segnalate da terzi dovute a danneggiamento da parte di terzi (punto 9 della *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nei confronti di So.Gas S.p.A.;
- sia opportuno invitare So.Gas S.p.A., nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* ii. (adeguamento delle procedure operative), e *sub*. iv. lettere a) (limitatamente alla formazione sulle attività delle Linee Guida CIG 12/2020 ed alla prassi di riferimento UNI/PdR n. 39:2018) ed e) (nomina scritta dei responsabili di pronto intervento, della gestione delle emergenze da gas e della gestione degli incidenti da gas), rappresentando che tali adempimenti, unitamente a quelli già documentati con la nota del 2 ottobre 2026, costituiranno elemento di valutazione ai fini della

determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di So.Gas S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub* ii. (adeguamento delle procedure operative) e *sub*. iv. lettere a) (limitatamente alla formazione sulle attività delle Linee Guida CIG 12/2020 ed alla prassi di riferimento UNI/PdR n. 39:2018) ed e) (nomina scritta dei responsabili di pronto intervento, della gestione delle emergenze da gas e della gestione degli incidenti da gas), rappresentando che tali adempimenti, unitamente a quelli già documentati con la nota del 2 ottobre 2026, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;

8. di comunicare il presente provvedimento a So.Gas S.p.A. (P.IVA 01156370056) mediante PEC all'indirizzo SOGAS@LEGALMAIL.IT e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 ottobre 2026

Il Direttore

avv. Michele Passaro



Michele Passaro
Autorità di
Regolazione per
Energia Reti e
Ambiente
13.10.2026
18:12:25
GMT+02:00